



STATUTO

Art.1

Per iniziativa dei seguenti Enti:

- Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero;
- Strada dei Vini dei Castelli Romani;
- Paideia società cooperativa
- International Academy of Sensory Analysis
- Centro Studi Assaggiatori società cooperativa

È costituita un'associazione professionale, apolitica e senza fini di lucro, denominata Narratori del Gusto che potrà operare anche con la sigla Ndg o con la traduzione del nome nelle diverse lingue.

Art.2

L'Associazione ha sede presso Centro Studi Assaggiatori, Galleria v. Veneto 9, 25128 Brescia e potrà istituire con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art.3

L'Associazione si propone di:

- A. valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza (art.2 legge 4/2013)
- B. svolgere azioni di valorizzazione territoriale e costruzione di prodotti turistici integrati attraverso lo sviluppo di servizi di narrazione professionale;
- C. riunire quanti, attraverso opportuni corsi di formazione, acquisiscono specifiche competenze (art.2 legge 4/2013) per narrare in modo innovativo ed efficace i prodotti tipici tradizionali e i loro territori;
- D. costituire un tavolo di lavoro comune per gli organismi e le imprese che operano nel campo dei prodotti tipici tradizionali e nell'ambito turistico e hanno l'esigenza di promuovere i prodotti del territorio;
- E. progettare e condurre ricerche sulle caratteristiche sensoriali dei prodotti tipici tradizionali e le loro relazioni con i "terroir" d'origine;
- F. creare un collegamento stabile di fruitori, utilizzatori e intermediari dei territori (quindi anche degli operatori del turismo) e dei loro prodotti;
- G. contribuire alla formazione e all'aggiornamento di specialisti nella disciplina attraverso qualsiasi mezzo: seminari, corsi di ogni livello, edizioni di libri e riviste, siti internet ecc.
- H. mantenere ogni utile contatto con gli organismi pubblici, professionali e di tutela per contribuire a progetti di formazione e turistici;
- I. ricercare, elaborare, diffondere e archiviare dati e notizie.

L'Associazione potrà deliberare di svolgere attività strumentali al fine di realizzare gli scopi statutari.

QUALIFICA DEI SOCI E AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 4

I soci sono distinti in tre categorie:

- A. Soci fondatori: sono gli organismi che hanno promosso e fondato l'associazione.
- B. Soci ordinari: sono le persone fisiche che, avendo frequentato idoneo percorso formativo, sono nominati narratori del gusto.
- C. Soci aggregati: sono gli enti, le imprese e tutti gli organismi che avendo interesse per l'attività svolta dall'associazione vengono accolti in qualità di soci dal Consiglio di Amministrazione. Con apposito regolamento questo potrà provvedere a una ulteriore classificazione nell'ambito della loro categoria.



narratori
del gusto

Art.5

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti dovranno presentare domanda al Consiglio di Amministrazione il quale non è tenuto a motivarne il mancato accoglimento.

Art.6

Il Consiglio di Amministrazione determina di anno in anno la quota associativa che può essere diversa per categorie di soci e, di volta in volta, la quota aggiuntiva a carico dei soci che volontariamente decidono di intraprendere iniziative tramite l'Associazione.

DECADENZA DALL'ASSOCIAZIONE

Art.7

Perdono la qualità di associati coloro che:

- a) presentino richiesta scritta di dimissioni;
- b) vengano radiati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per gravi e comprovate ragioni, previa audizione dell'interessato;
- c) manifestino disinteresse nei riguardi dell'Associazione e/o inadempienza nel compimento dei doveri sociali e/o non si attengano alle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Amministrazione;
- d) non abbiano provveduto al versamento della quota annuale associativa entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'anno sociale se questa è dovuta.

L'esclusione per le ragioni di cui alla lettera d) può essere annullata mediante versamento della quota arretrata purchè questo venga eseguito contestualmente alla quota dell'anno successivo o, comunque, in un periodo antecedente.

SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.8

Il simbolo dell'Associazione è scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Fondo sociale

Art.9

Il fondo sociale è costituito dalle quote associative, dai contributi volontari e dai contributi erogati da enti, aziende o privati e, eventualmente, dalle plusvalenze derivate da attività e manifestazioni. In alcun modo l'Associazione può distribuire utili e avanzi di gestione o ripartire il fondo sociale tra soci, neppure in modo indiretto.

Art.10

Gli associati non assumono alcun impegno personale finanziario e vincolo di solidarietà per le obbligazioni contratte dall'Associazione, delle quali essa risponde esclusivamente con il patrimonio sociale fatto salvo il disposto dell'articolo 38 del codice civile. E' esclusa ogni temporaneità del rapporto associativo e la quota associativa non è trasmissibile.

Art.11

L'anno sociale inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente ed uno o due Vice Presidenti
- l'Organo di Controllo contabile
- il Collegio dei Probiviri
- il Comitato Scientifico



ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art.13

L'Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria. Approva annualmente il rendiconto finanziario dell'Associazione redatto dal Consiglio di Amministrazione e nomina i componenti degli organi sociali la cui nomina è demandata alla sua competenza dal presente statuto.

Possono intervenire alle assemblee generali dei soci tutte le categorie di cui al precedente articolo 4, semprechè i soci che intervengono siano in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea generale dei soci sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è convocata mediante avviso pubblicato presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza, ovvero mediante lettera postale, fax od e-mail, con l'indicazione delle materie da trattare, quando il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario. Essa dovrà essere inoltre convocata quando ne sia stata fatta domanda da un numero di soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che rappresentino almeno la metà degli iscritti oppure su richiesta dell'Organo di Controllo contabile, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In Assemblea ogni socio ha diritto a un voto e potrà rappresentare, con delega scritta, al massimo altri due soci.

Le adunanze dell'Assemblea generale dei Soci sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci o dei loro delegati ed in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci o dei loro delegati presenti; essa delibera, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei presenti in assemblea.

L'Assemblea Generale dei Soci delibera la nomina dei componenti delle cariche sociali, le modifiche dello Statuto nonchè lo scioglimento dell'Associazione determinando le relative modalità.

Sono comunque valide le adunanze dell'assemblea generale dei soci, non convocate con le modalità sopra indicate, semprechè siano presenti tutti gli associati, nonchè tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo Contabile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.14

Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri eletti dall'assemblea costituita dai soci nel numero, sempre superiore a due, che sarà stabilito dalla stessa assemblea che li elegge. I membri sono eletti in ragione di un terzo per ogni categoria di soci e ogni categoria elegge i propri. Durano in carica 3 anni ovvero per un diverso periodo comunque non superiore a cinque anni; essi sono rieleggibili.

Art.15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero da un terzo degli amministratori in carica o dall'Organo di Controllo o dal Collegio dei Probiviri, mediante lettera normale, ovvero mediante fax od e-mail, spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione delle materie da trattare. Nei casi di urgenza potrà essere convocata anche a mezzo telegramma; sono comunque valide le adunanze non convocate con le modalità sopra indicate, semprechè siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Esso è investito dell'autorità occorrente per la gestione e la direzione degli affari dell'Associazione, per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, per fare ed autorizzare ogni operazione intesa al conseguimento dei fini sociali, nonchè per l'emanazione di norme regolamentari intese a disciplinare il funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione, redige il rendiconto finanziario al termine di ogni anno sociale, delibera sulla determinazione dell'importo delle quote associative, sui progetti e programmi dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vicepresidenti dell'Associazione e possono essere rieletti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Amministratori delegati definendone le competenze e i poteri.



Art.16

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti dello stesso e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli amministratori presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, sempreché il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a due. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

IL PRESIDENTE

Art.17

Il Presidente è nominato dal Consiglio Amministrazione, dura in carica tre anni ovvero per un diverso periodo comunque non superiore a cinque anni; ha la rappresentanza dell'Associazione ad ogni effetto di legge e la firma sociale. Il Presidente impegna l'Associazione secondo e limitatamente alle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio di Amministrazione. Al Presidente compete di vigilare sull'osservanza dello Statuto, di convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Amministrazione.

Art.18

Le facoltà tutte del Presidente s'intendono, in caso di sua assenza o impedimento, senz'altro devolute al Vicepresidente più anziano in carica o, in caso di parità, di età. Le facoltà del Presidente potranno anche essere delegate dal medesimo, tutte o in parte, singolarmente o collettivamente, sia al Vicepresidente, sia ad altri membri del Consiglio.

IL CONTROLLO CONTABILE

Art.19

Il Controllo contabile è affidato a una persona esperta in materia contabile e associativa nominata dall'Assemblea generale dei Soci anche al di fuori di essa. Al Controllo contabile compete il controllo amministrativo dell'Associazione e la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.20

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea anche tra non soci. Essi durano in carica per l'intero periodo stabilito per i componenti del Consiglio di Amministrazione e scadono con esso; essi sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri decide su qualsiasi controversia possa nascere all'interno dell'Associazione come più oltre specificato all'Art.28. L'Assemblea generale dei Soci provvederà inoltre alla nomina di un membro supplente che entrerà in carica qualora dovesse dimettersi o essere impedito un membro effettivo.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico determinando il numero dei membri e scegliendoli tra accademici, tecnici ed esperti delle discipline di interesse dell'associazione. I membri del Comitato Scientifico durano in carica per l'intero periodo stabilito per i componenti del Consiglio di Amministrazione e scadono con esso; essi sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico ha competenza sulle attività di ricerca, innovazione, formazione e sviluppo dell'associazione,



nonchè il controllo tecnico scientifico sull'operatività della medesima.

LE SEZIONI

Art. 22

Al fine di consentire un'adeguata efficienza organizzativa l'Associazione istituirà sezioni ovunque, anche all'estero, in cui rileverà interesse per la propria attività. Le sezioni estere potranno essere adeguate alla normativa del paese in cui hanno domicilio attraverso uno statuto o un regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tutti gli atti delle sezioni estere dovranno essere redatti nella lingua naturale del paese e in lingua italiana.

Le sezioni sono autorizzate a costituire un proprio fondo che sarà formato dall'aliquota sulle quote associative che il Consiglio di Amministrazione delibererà e con le altre modalità previste da apposito regolamento emanato dal medesimo organo. Al termine di ogni esercizio, entro il 31 marzo di ogni anno, sono tenute a inviare un rendiconto all'Associazione che sarà integrato nel bilancio della medesima.

Le sezioni saranno identificate dal logo e dalla denominazione dell'Associazione con la specificazione di "sezione".

Art. 23

Le sezioni saranno rette da un Consiglio formato con gli stessi presupposti del Consiglio di Amministrazione che a sua volta nominerà un Governatore, un Vicegovernatore e un Segretario. Quest'ultimo, sotto il profilo funzionale, dipenderà dall'Amministratore delegato competente per funzione e avrà, nell'ambito della sezione, funzioni analoghe, tra le quali quella dell'incasso delle quote associative. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni verranno svolte dal Vicegovernatore.

Al fine di favorire la crescita dell'Associazione il Consiglio di Amministrazione potrà nominare Commissari (leader) con competenze su una determinata area geografica. Essi rimarranno in carica un anno e potranno essere rinominati, fino al momento in cui nel territorio considerato non si raggiunga un numero congruo di soci e il Consiglio di Amministrazione decida di procedere a regolari elezioni. Al commissario spettano tutte le funzioni attribuite al Consiglio di sezione e alle singole cariche.

CARICHE SOCIALI

Art. 24

Le cariche sociali previste dal presente Statuto sono conferite a titolo esclusivamente onorifico e non prevedono pertanto la corresponsione di compensi, retribuzioni o indennità di qualsivoglia natura, salvo i rimborsi spese.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 25

L'Associazione può essere sciolta, a seguito di delibera assembleare con le modalità previste dall'art. 13, per inattività, motivi finanziari e decadenza degli obiettivi per i quali è stata costituita.

Art. 26

Nel caso di scioglimento dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27

Per quanto non specificato si rimanda agli appositi regolamenti che verranno redatti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28

Gli associati si impegnano a rimettere al collegio dei probiviri la risoluzione di divergenze e



controversie di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, fra gli associati, fra gli associati e

l'Associazione, fra gli associati e l'assemblea, fra gli associati e gli organi direttivi e/o i liquidatori, che dovessero sorgere per ragioni inerenti gli scopi e il funzionamento del sodalizio o per motivi ad essi connessi. Il collegio dei probiviri tenterà amichevolmente di comporre le controversie ad esso sottoposte entro 90 giorni dal ricevimento dell'incarico, sentite le parti o un loro rappresentante all'uopo nominato. In caso non riesca a comporre la vicenda ha comunque il potere di decidere in merito e la decisione è vincolante per le parti.

Art. 29

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, la presente Associazione sarà regolata dalle disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute. Per ogni controversia il foro competente è quello di Brescia.